



ESU Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

**CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO REGIONALI DELL'ESU DI VERONA, ALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI "G.B. CIGNAROLI" E CONSERVATORIO DI MUSICA "E.F.DALL'ABACO"
ANNO ACCADEMICO 2011/2012**

1. PREMESSE

E' bandito il concorso annuale per l'attribuzione delle borse di studio regionali dell'ESU di Verona per l'anno accademico 2011/2012.

Il beneficio è attribuito secondo le modalità di cui al presente bando ed è rivolto agli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 2011/2012 all'Accademia di Belle Arti di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona.

2. DESTINATARI

Sono destinatari del presente bando gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona, del Conservatorio di Musica di Verona, regolarmente iscritti:

- a) ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri più un ulteriore semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- b) ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- c) agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri più un ulteriore semestre a partire dall'anno di prima iscrizione;
- d) ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione;
- e) ai corsi attivati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di Musica per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Sono definiti:

- a) in sede: lo studente residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;
- b) pendolare: lo studente che si dichiara tale, residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di

percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; le determinazioni in merito saranno adottate dagli ESU d'intesa con le Università;

c) fuori sede:

- lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;
- gli studenti stranieri, non appartenenti all'Unione Europea, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

La definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede va effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli ESU, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato, mediante l'esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

L'importo della borsa spettante a ciascun studente è quello riportato all'art. 6 della Dgr n. 890 del 21.06.2011 ed è posto in relazione alla condizione economica e al merito.

Hanno diritto all'importo massimo della borsa gli studenti il cui reddito netto corretto equivalente non superi Euro 13.063,76.

Viene gradualmente ridotta, con il progressivo avvicinarsi al limite di € 19.595,63, sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a € 550,00, per gli studenti fuori sede e pendolari.

Lo studente che benefici di una borsa d'importo ridotto, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.

3. CUMULO BORSE DI STUDIO

In attuazione del comma 1 lettera d) dell'art. 7 della Legge n. 390/1991, le borse di studio regionali non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità); qualora lo studente vincitore di borsa di studio regionale sia già risultato vincitore o risulti contemporaneamente vincitore di un'altra borsa di studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l'una o l'altra borsa di studio.

Nel passaggio da part-time a full-time due anni part-time corrispondono a un anno full-time.

4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

- a) Gli studenti sono ammessi alla graduatoria se vengono rispettati i limiti minimi di merito e non vengono superati i limiti massimi di reddito netto corretto equivalente.
- b) vengono definite, sia per l'Accademia di Belle Arti che per il Conservatorio di Musica, due graduatorie: una per gli immatricolati e una per gli altri studenti.

- b1) Le borse di studio sono erogate in nome e per conto della Regione Veneto. Per ottenere la borsa, lo studente deve possedere adeguati requisiti di condizioni economiche e di merito. L'assegnazione avviene in base alla posizione degli studenti nella graduatoria definitiva. Le risorse complessive, perciò, saranno ripartite in:
20% alle matricole di tutti i corsi e in particolare:
- 97% alle matricole UE e alle matricole extra UE iscritte ai corsi di Laurea specialistica (biennale), che hanno completato il precedente ciclo di studio;
- 3% (limite massimo), alle matricole extra UE di corsi laurea (triennali) o laurea specialistica.
80% agli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi.
- b2) per gli immatricolati per la prima volta i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base dell'indicatore della condizione economica.
- b3) per gli iscritti ad anni successivi al primo le graduatorie sono definite in ordine decrescente di merito. A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche (reddito netto corretto equivalente inferiore).

5. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche richieste per l'attribuzione delle borse di studio regionali sono le seguenti:

ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università) relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero	non superiore a €19.595,63
ISPEU (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per l'Università) relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda del nucleo familiare	non superiore a €25.719,28

Gli indicatori di cui al punto precedente sono calcolati ai sensi dell'art.5 DPCM 9.04.2001.

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico e gli iscritti non idonei alla borsa di studio per l'anno accademico 2010/2011, devono autocertificare di possedere entrambi i seguenti requisiti.

Gli studenti con anni di carriera superiori a uno che per l'anno accademico 2010/2011 risultavano idonei alla borsa di studio, possono confermare, qualora invariato, l'ISEEU presentato o confermato per l'anno accademico 2010/2011. La conferma, in alternativa all'autocertificazione, è ammessa per un massimo di due anni accademici consecutivi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 109/98, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori, quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine, da almeno due anni rispetto alla data della presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 109/98, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente da:

- a) lo stesso soggetto;
- b) il coniuge;
- c) i figli;
- d) i soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché da:
- e) i propri genitori;
- f) i soggetti a loro carico ai fini IRPEF

Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al

Nel caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni familiari di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori.

I redditi e patrimoni di fratelli e sorelle facenti parte del nucleo familiare dello studente, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50%.

L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo della situazione economica equivalente valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento.

L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente per l'Università è calcolato tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le seguenti integrazioni:

- i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda sono valutati sulla base del valore convenzionale di € 500,00 per metro quadrato.
- i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con Decreto del Ministero delle Finanze ai sensi della Legge 04.08.1990, n. 227 smi.

6. REQUISITI DI MERITO

Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea specialistica, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, beneficiari della borsa di studio:

- che non conseguono 20 crediti entro il 10.08.2012 non verrà erogata la seconda rata:

- che non conseguono 20 crediti entro il 30.11.2012, sarà definitivamente revocata la borsa di studio e devono pagare all'ESU l'importo relativo al valore del servizio goduto a tariffa intera la ristorazione nell'intero anno accademico.

I requisiti di merito richiesti per l'accesso al servizio abitativo per gli studenti iscritti ad ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO sono i seguenti:

Corsi di LAUREA

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS CREDITI
2°	25	10/08/2012	5
3°	80	10/08/2012	12
ulteriore semestre	135	10/08/2012	15

Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS CREDITI
2°	25	10/08/2012	5
3°	80	10/08/2012	12
4°	135	10/08/2012	15
5°	190	10/08/2012	15
6°	245	10/08/2012	15
ulteriore semestre	300	10/08/2012	15

Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE:

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS
2°	30	10/08/2012	15
ulteriore semestre	80	10/08/2012	15

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

In aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti è utilizzabile, in base all'anno di corso frequentato, un BONUS (quarta colonna delle tabelle sopra riportate) una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi, di valore diverso a seconda del momento in cui viene applicato. Nel caso di utilizzo parziale, lo studente potrà utilizzare la parte residuale del bonus negli anni accademici successivi, compresa la laurea specialistica/magistrale.

Il richiedente, oltre al possesso dei requisiti di merito, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti.

I crediti previsti dalle tabelle sopra esposte sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente .

Gli esami sostenuti all'estero dovranno comunque essere omologati dai rispettivi Consigli di Facoltà con la data in cui l'accertamento stesso è avvenuto presso l'Università straniera ed il relativo punteggio verrà rapportato in trentesimi e in crediti. Gli esami per i quali sia prevista un'integrazione non saranno presi in considerazione, qualora l'integrazione sia stata sostenuta dopo il 10.08.2012.

Lo studente, per ottenere i benefici, oltre ai requisiti di merito previsti al presente articolo, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.

Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitari, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.

Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.

7. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio dell'ESU di Verona devono pervenire, secondo le modalità di cui al presente bando, entro il **15.10.2011** a pena di esclusione.

8. GRADUATORIE

Le graduatorie per l'attribuzione delle borse di studio regionali degli idonei iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, suddivise in UE, extra UE al primo anno del Corso di Laurea ed extra UE al primo anno del Corso di Laurea Specialistica, sono approvate in ordine crescente, sulla base delle condizioni economiche previste dal presente bando.

La posizione in graduatoria è calcolata mediante un coefficiente assoluto di merito, applicando la formula seguente:

$$\frac{\text{numero crediti studente} - \text{soglia minima}}{\text{soglia massima} - \text{soglia minima}}$$

Per gli iscritti ai corsi e scuole di dottorato di ricerca senza borsa di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n.224 la graduatoria è ordinata in modo crescente in base al reddito.

La graduatoria per l'attribuzione delle borse di studio regionali è approvata entro il 01/12/2011 con Decreto del Direttore dell'ESU pubblicata all'albo pretorio e nel sito Internet aziendale (<http://www.esu.vr.it>) nonché nelle bacheche all'ingresso dell'ESU, via dell'Artigliere n. 9, Verona. Avverso la graduatoria è possibile ricorrere ai sensi di legge.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'attribuzione delle borse di studio regionali va presentata on-line secondo le procedure di cui all'allegato A al presente bando di concorso.

10. STUDENTI DISABILI

Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti disabili, il nucleo familiare è innalzato:

- di due unità nel caso di studenti disabili con percentuale di invalidità compresa tra il 66 e l'80%;
- di tre unità nel caso di studenti disabili con percentuale di invalidità superiore all'80%.

Nel caso di disabilità motoria, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, gli studenti portatori di handicap hanno diritto a due accompagnatori, anziché uno. Gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap idonei fruiscono del servizio di ristorazione e del servizio abitativo gratuitamente.

Agli studenti portatori di handicap con disabilità motoria o visiva, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, esentati ai soli fini della attribuzione del servizio abitativo dal criterio della distanza tra il luogo di residenza e la sede del corso di studi, è applicata la tariffa ridotta.

Agli studenti portatori d'handicap iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico non si applicano le disposizioni relative alla decadenza dall'attribuzione del posto alloggio e al relativo obbligo del pagamento in caso di mancato raggiungimento dei crediti entro il 10.08.2012 ed entro 30.11.2012.

I requisiti di merito richiesti per l'attribuzione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti ad ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO, a seconda che il grado di disabilità vada dal 66% al 79% e dall'80% al 100%, sono i seguenti:

Corsi di LAUREA

ANNO	CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	BONUS CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	BONUS CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	TERMINE
2°	20	4	15	3	10/08/2012
3°	64	9	48	7	10/08/2012
primo anno fuori corso	108	12	81	9	10/08/2012
Ulteriore semestre fuori corso	144	12	108	9	10/08/2012

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO

ANNO	CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	BONUS CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	BONUS CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	TERMINE
2°	20	4	15	3	10/08/2012
3°	64	9	48	7	10/08/2012
4°	108	12	81	9	10/08/2012
5°	152	12	114	9	10/08/2012
6° o primo anno fuori corso	196	12	147	9	10/08/2012
Ulteriore semestre o primo anno fuori corso	240	12	180	9	10/08/2012
Ulteriore semestre fuori corso	288	12	216	9	10/08/2012

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

ANNO	CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	BONUS Disabilità dal 66% all'80%	CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	BONUS Disabilità Dall'81% al 100%	TERMINE
2°	24	12	18	9	10/08/2012

primo anno fuori corso	64	12	48	9	10/08/2012
Ulteriore semestre fuori corso	96	12	72	9	10/08/2012

In aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti è utilizzabile, in base all'anno di corso frequentato, un BONUS (quarta colonna delle tabelle sopra riportate) una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi, di valore diverso a seconda del momento in cui viene applicato. Nel caso di utilizzo parziale, lo studente potrà utilizzare la parte residuale del bonus negli anni accademici successivi, compresa la laurea specialistica/magistrale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente punto, trovano applicazione le norme generali individuate dal bando.

11. STUDENTI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E REDDITI PERCEPITI ALL'ESTERO

Ai fini dell'attribuzione delle borse di studio regionali, gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono ritenuti fuori sede indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea la condizione economica e patrimoniale di cui al punto 5. del presente bando è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'art. 4 ("Disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno") del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri, di cui al DM 21.05.2010, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un'università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.

Per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea che si iscrivano al primo anno dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale anche a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.

Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui al punto 5. del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto dal presente punto, trovano applicazione le norme generali individuate dal punto 5. del bando.

12. ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al presente bando è il dott. Luca Bertaiola -Dirigente Direzione benefici e servizi agli studenti dell'ESU di Verona.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, presentando apposita richiesta scaricabile dal sito aziendale (www.esu.vr.it).

13. CONTROLLI

Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio a titolo oneroso, sono presentate dallo studente avvalendosi della facoltà di utilizzare dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445.

L'ESU di Verona provvede a controllare a campione la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti. Nell'espletamento dei controlli può essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Eventuali dichiarazioni non veritiere sono perseguite ai sensi dell'art.23 della L. 390/1991 che prevede una sanzione amministrativa pari al doppio del valore della somma percepita nonché la perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del Corso di studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

14. INFORMATIVA PER L'USO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla elaborazione della graduatoria e degli elenchi degli idonei per l'assegnazione degli alloggi universitari di cui alla legge 390/1991. La resa dei dati richiesti è necessaria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal concorso medesimo. I dati raccolti presso l'interessato dall'ESU e possono essere comunicati all'Amministrazione Finanziaria, all'Università degli Studi di Verona nonché alla Regione Veneto. I dati di reddito, i dati di merito e tutti gli altri dati, necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua trasparenza, sono pubblici. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che i dati trattati sono limitati alla certificazione dello stato di portatore di handicap od invalido civile e della relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio o dei soggetti componenti il nucleo familiare di appartenenza. I dati personali raccolti sono trattati ai fini della normativa

di cui alla LR 8/1998 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” e alle determinazioni regionali in materia.

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: ESU AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO di Verona.

15. INFORMAZIONI

Per ogni informazione inerente al presente bando e per chiarimenti o istruzioni relativi alla procedura di presentazione della domanda, rivolgersi all’Ufficio Gestione Benefici dell’ESU di Verona, telefono 045-8052812, indirizzo e-mail benefici@esu.vr.it.

Normativa di Riferimento

Legge 2.12.1991 n. 390, “Norme sul diritto agli studi universitari”;

D.Lgs 31.03.1998 n. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate” e successive modificazioni /integrazioni e norme attuative;

DPR 445/2000;

DPCM 09.04.2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;

DM 24.02.2009;

DM 27.02.2009;

DM del 21.05.2010;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 890 del 21.06.2011 avente per oggetto “Piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario – anno accademico 2011 – 2012”.

**IL DIRETTORE
DELL’ESU DI VERONA
(Dott. Gabriele Verza)**